



COMUNE DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Corso Vittorio Emanuele, 261 - 90133 Palermo - Tel. 7401111

Prot. n. **322**

Palermo, **26 NOV. 2002**

**OGGETTO: FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO DEI DIRIGENTI - CIRCOLARE
ESPLICATIVA.**

**Ai Sigg.ri Dirigenti Coordinatori
e/o Responsabili dei Servizi**

e p. c.

**Alle Organizzazioni Sindacali
CGIL-FP/ENTI LOCALI
CISL/FPS
UIL/FPL
DIR.PROV./ DIREL
CILD**

Al fine di una uniforme applicazione dell'Istituto indicato in oggetto si ritiene utile fornire un completo quadro riepilogativo della vigente normativa contrattuale in materia, con lo scopo di dirimere i dubbi interpretativi talvolta sottoposti all'attenzione dello scrivente Settore.

A) PERIODO SPETTANTE ANNUALMENTE:

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 17 del CCNL del dicembre 1995 dell'area dirigenziale, ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuito, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:

- **28 giorni** lavorativi per il Dirigente che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- **32 giorni** lavorativi per il Dirigente che presta servizio su 6 giorni settimanali.

Il Dirigente neo-assunto, fino al compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:

- **26 giorni** lavorativi per il Dirigente che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- **30 giorni** lavorativi per il Dirigente che presta servizio su 6 giorni settimanali.

Ai fini dell'applicazione dell'art.17 è personale neo assunto quello al primo impiego nella pubblica amministrazione (non hanno, pertanto, alcuna influenza, per i predetti fini, sia i rapporti a termine anche con lo stesso ente sia altri "rapporti" come il servizio militare di leva, o il servizio come Ufficiale di complemento in ferma biennale).

A tutti i Dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della menzionata legge n. 937/77. La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo.

Poiché risulta rilevante per la determinazione dei giorni di ferie spettanti, il criterio di riferimento costituito dall'articolazione settimanale dell'orario di lavoro- e non già dalle ore effettivamente rese nei singoli giorni della settimana - il numero dei giorni spettanti a titolo di congedo ordinario sarà determinato con riferimento all'orario ordinario di lavoro che ciascun Dirigente è tenuto, di norma, a prestare settimanalmente, ovviamente senza tenere conto di ulteriori situazioni lavorative che, pur di fatto verificandosi, siano ascrivibili ad ulteriori titoli.

Pertanto, a prescindere dalla durata dell'orario di lavoro da prestare nelle singole giornate, per ogni giorno di assenza sarà comunque computata- ai fini del calcolo annuale - una intera giornata di ferie.

Nel caso di orario settimanale articolato in modo non uniforme nei vari periodi dell'anno, non potendosi fare riferimento alla specifica articolazione dell'orario settimanale in atto al momento in cui il congedo ordinario viene concretamente goduto, per il calcolo dei giorni spettanti soccorre il criterio della proporzione nella alternanza delle due modalità di articolazione di orario su 6 ovvero su 5 giornate lavorative settimanali.

In pratica per i Dirigente che effettuano un orario settimanale in parte su sei giornate e in parte su cinque giornate: a) le ferie vanno calcolate separatamente per i due periodi e in proporzione al peso di ciascuno; b) nel periodo di fruizione delle ferie, devono essere conteggiati i giorni considerati lavorativi in base alla articolazione dell'orario (5 o 6 giorni) del soggetto interessato nel periodo considerato.

Conseguentemente le ferie saranno conteggiate sulla base del risultato scaturente dalla formula:

$\text{numero dei mesi con settimana lunga} \times 32^* + \text{numero dei mesi con settimana corta} \times 28^* : 12 =$

$*(30 \text{ ovvero } 26 \text{ giorni per i neo-assunti}).$

Essendo il periodo di ferie annuali spettante espresso in giorni lavorativi, dovranno essere escluse dal computo delle ferie stesse le domeniche e le altre giornate festive cadenti in ciascun periodo feriale.

B) IRRINUNCIABILITÀ DELLE FERIE:

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la **mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi**. Peraltro, al Dirigente che cessi dal servizio senza aver potuto fruire, per esigenze di servizio, delle ferie maturate alla data di cessazione stessa, nonché nel caso di recesso dell'Amministrazione, spetta il pagamento del compenso sostitutivo delle ferie non fruite.

Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di pertinenza, previa espressa richiesta al proprio Dirigente Coordinatore che autorizzerà le stesse in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ente.

In caso di richiesta di ferie da parte del Dirigente Coordinatore, la stessa dovrà essere formulata al Direttore Generale che autorizzerà la fruizione delle stesse in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ente.

C) MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE FERIE:

Al Dirigente assunto posteriormente al 1° gennaio e a quello che cessi dal servizio nel corso dell'anno, il computo delle ferie deve effettuarsi in proporzione al servizio prestato, secondo l'articolazione dell'orario ordinario di lavoro su 6 o su 5 giorni. In tali casi, ai sensi della normativa contrattuale, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa maturare ferie, mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Qualora, al momento della cessazione, il Dirigente avesse fruito di un numero di ferie superiori a quello spettante, occorrerà provvedere al recupero della retribuzione relativa alle giornate fruite in eccedenza in sede di regolarizzazione finale delle competenze di attività o, in caso di impossibilità, con appropriati atti presso terzi sulle competenze di fine rapporto di lavoro.

D) PERIODO DI GODIMENTO DELLE FERIE:

Le ferie devono essere fruita, anche frazionatamente, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare di riferimento in periodi programmati dallo stesso Dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi, si rende necessario che - entro il mese di maggio- I dirigenti in servizio presso ciascuna struttura, in accordo con il proprio Dirigente Coordinatore, comunichino al Direttore generale i giorni di godimento delle ferie spettanti, per il relativo nulla osta.

E) RINVIO D'UFFICIO:

Con riferimento al principio della irrinunciabilità delle ferie- che esclude ogni corresponsione di compensi sostitutivi per ferie non godute- il Dirigente è tenuto a fruire nel corso dell'intero anno solare, sia pur in modo frazionato, dell'intero periodo di ferie spettante; solo per indifferibili esigenze di servizio il Dirigente Coordinatore ne può consentire la fruizione **entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo**. In caso di richiesta di rinvio da parte del Dirigente Coordinatore, la stessa dovrà essere autorizzata dal Direttore Generale.

In tal caso il Dirigente Coordinatore e/o il Direttore Generale è tenuto ad assicurare che le ferie rinviate per indifferibili esigenze di servizio siano fruita nel primo semestre dell'anno successivo, tenendo conto anche delle richieste del Dirigente.

In caso di impedimento all'utilizzo delle ferie residue derivante da malattia, la relativa fruizione deve avvenire dopo il primo giorno utile dal rientro.

Le assenze per malattia o infortunio non incidono sul periodo di ferie spettante. Qualora l'assenza si protragga per l'intero anno solare, il Dirigente dovrà fruire delle ferie, dopo il primo giorno utile dal rientro.

F) INTERRUZIONE DELLE FERIE PER INFERMITÀ:

Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare mediante visita medico legale.

A tal fine l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione al proprio Dirigente Coordinatore e/o al Direttore Generale; diversamente il periodo di ferie non verrà considerato interrotto. Le ferie, inoltre, potranno essere interrotte per malattia dei figli d'età inferiore agli otto anni, che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.

A tal fine si richiama l'attenzione dei Dirigenti circa l'obbligo della tempestiva comunicazione dello stato di infermità secondo le seguenti modalità:

- il Dirigente, in caso di malattia insorta durante un periodo di ferie trascorso nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente, oppure fuori dallo stesso, anche all'estero, dovrà darne comunicazione, a mezzo telefonico cui si dà seguito telegrafico, al proprio Dirigente Coordinatore e/o al Direttore Generale, entro l'orario di servizio del primo giorno di malattia, avvalendosi del mezzo più rapido, comunicando inoltre il recapito per gli accertamenti di rito. Egli inoltre dovrà far pervenire tempestivamente al proprio Dirigente Coordinatore e/o al Direttore Generale la documentazione attestante il ricovero in ospedale, ovvero qualora non si sia verificata detta circostanza, trasmettere entro 48 ore, certificazione medica, nella quale sarà necessariamente specificata la prognosi e in modo riservato la diagnosi;
- durante il periodo di infermità, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il Dirigente a visita medica di controllo, secondo le modalità vigenti, anche avvalendosi del Consolato o Ambasciata italiana all'estero, presso il luogo in cui il dipendente stesso temporaneamente dimori e che avrà avuto la cura di rendere noto al momento della comunicazione dello stato di infermità. Il Dirigente Coordinatore e/o al Direttore Generale, nel chiedere alla A.S.L. la visita di controllo, avrà cura di segnalare che trattasi di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale è chiesto di accertare le condizioni per l'interruzione delle ferie stesse.

Nell'ipotesi di interruzione per malattia è in facoltà del Dirigente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità, di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in servizio, ovvero di prolungare, **previa autorizzazione del proprio Dirigente Coordinatore e/o al Direttore Generale**, la fruizione delle ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

G) RICHIAMO DALLE FIERE:

Per motivate esigenze di servizio le ferie già in godimento possono essere interrotte o sospese con provvedimento del Dirigente Coordinatore e/o del Direttore Generale. In questo caso, competono al Dirigente, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali del viaggio di rientro al posto di lavoro e del viaggio di ritorno nella località delle ferie, nonché l'indennità di missione per la durata del viaggi, e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

H) ASSENZE COMPORTANTI RIDUZIONE DI FIERE:

Sulle ferie incidono proporzionalmente:

- i permessi per astensione facoltativa dopo il parto, retribuiti al 30%, o non retribuiti, fruiti dalle lavoratrici madri e dal padre lavoratore, anche adottivi;
- i periodi di astensione dal lavoro dei genitori durante le malattie del bambino, solo nei periodi in cui non si ha diritto a retribuzione;
- il congedo per la formazione;

-i periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia e, in genere, le assenze non retribuite.

I) TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE IL PERIODO FERIALE:

Durante il periodo feriale spetta la normale retribuzione e le altre competenze non collegate all'effettiva prestazione. Ai sensi del 1° comma del CCNL dell'aprile 1996 per l'area della dirigenza, è espressamente stabilito che durante il periodo feriale spetta anche la retribuzione di posizione e di risultato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gaetano Lo Cicero)





COMUNE DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Corso Vittorio Emanuele, 261 - 90133 Palermo - Tel. 7401111

Palermo, 29 NOV. 2002

N. 345/4/DC

OGGETTO: Integrazione e modifica alla circolare esplicativa sulla fruizione del congedo ordinario dei Dirigenti.

Ai Sigg.ri Dirigenti Coordinatori
E/o Responsabili dei Servizi

E, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
CGIL-FP/ENTI LOCALI
CISL/FPS
UIL/FPL
DIRER./DIREL
CIDA

Ad integrazione e modifica di quanto statuito nella circolare prot. n. 322 del 26/11/2002, avente ad oggetto la fruizione del congedo ordinario da parte dei Dirigenti in servizio presso l'Ente, si significa che in conformità alle previsioni di cui all'Art. 8 del CCNL area della Dirigenza - Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo".

Perché tale previsione possa tradursi in concreta applicazione, occorre che le SS.LL. facciano pervenire allo scrivente, entro i mesi di giugno e dicembre, prospetto scritto del piano ferie affinché lo scrivente possa procedere alla valutazione delle singole esigenze prospettate, al fine di vagliare di volta in volta la sussistenza o meno delle indifferibili esigenze di servizio o personali che legittimano il rinvio, e i casi di assoluta indifferibilità e conseguentemente autorizzare o meno l'ulteriore rinvio contrattualmente previsto.

La presente circolare avrà decorrenza da gennaio p.v.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gaetano Lo Cicero)

Comparto: Regioni ed autonomie locali	Area: Dirigenti	Data: 12/02/2002
Tipo: CCNL	Descrizione: CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000 - 2001	

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000 - 31.12.2001**

A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di contratto dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dal Comitato di Settore in data 8.10.2001, vista la certificazione non positiva dei costi espressa dalla Corte dei Conti in data 24.10.2001, vista la nota n.1826/CL del 13.12.2001 con la quale la Corte dei Conti ha ribadito la propria certificazione non positiva non ritenendo a tal fine idonee le integrazioni alla relazione tecnica predisposte dall'ARAN, visto l'invito formulato in data 24.1.2002 dal Comitato di Settore a procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza Unificata in data 27.9.2001 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNIONCAMERE, il giorno **12 febbraio 2002, alle ore 10.30**, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente, **Avv. Guido Fantoni**

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali

CGIL - fp/Enti Locali dirigenti	firmato
CISL/FPS	firmato
UIL/FPL dirigenti	firmato
CIDA/Enti Locali	firmato
DIRET/ DIREL	firmato

Confederazioni Sindacali

CGIL	firmato
CISL	firmato
UIL	firmato
CIDA	firmato
CONFEDIR	firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali relativo al biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA
DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000/2001**

Art.1

Stipendi tabellari

I benefici economici del presente contratto si applicano al personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all'area II dell'art.2, comma 1, dell'Accordo quadro del 25.11.1998 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art.24 del CCNL del 23.12.1999 è incrementato, con decorrenza dal gennaio 2001, di un importo mensile lordo di € 187,99 (L.364.000), per tredici mensilità.

Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dall'1 settembre 2001 è determinato in € 36.151,98 (L.70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima mensilità; tale importo ricomprende:

- a) il precedente trattamento tabellare di cui all'art.24 del CCNL del 23.12.1999;
- b) l'incremento economico derivante dal comma 2;
- c) un ulteriore incremento mensile pari a € 137,99 (L.267.000), per 13 mensilità;
- d) il valore annuo dell'indennità integrativa speciale, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva;

... in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
 - b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art.5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art.20 del CCNL del 10.4.1996, come integrato dall'art. 9 del presente CCNL.

Art.7
Congedi per eventi e cause particolari

1. I dirigenti hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4 della legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art.18, comma 1, secondo alinea del CCNL del 10.4.1996; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente.
3. Resta confermata la disciplina delle assenze retribuite contenuta nell'art.18 del CCNL del 10.4.1996.

Art.8
Compensi per ferie non godute

1. Il comma 11 dell'art.17 del CCNL del 10.4.1996 è sostituito dal seguente:
"11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo"
2. Allo stesso articolo 17 del CCNL del 10.4.1996 sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:
4. Nei casi di ferie non godute nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, l'entità del compenso sostitutivo da corrispondere al dirigente per ogni giornata è determinata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e l'eventuale maturato economico annuo di cui all'art.35, comma 1, lett.b) del CCNL del 10.4.1996. Per il periodo antecedente alla scadenza del termine di cui all'art.1, comma 3, sono prese a base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità aggraviata speciale e la retribuzione di posizione in godimento."
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al comma 4, il trattamento economico è lo stesso visto per i giorni di ferie".

Art. 9
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia

1. Dopo il comma 1 dell'art.20 del CCNL del 10.4.1996 è inserito il seguente comma 1-bis:
3. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero e di



COMUNE DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Palermo, 04-03-2004

Risposta alla nota prot. n. _____ del _____

N. 5060 Sez. DG

OGGETTO: Rilevazione delle presenze del personale dirigente, fruizione delle ferie, malattia. - Direttive.

A Tutti i Sigg. Dirigenti
dell'Amministrazione
e, p.c. Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

Con la presente, si ritiene opportuno richiamare, seppur sinteticamente e d'accordo con il Comitato di Direzione, la disciplina contrattuale vigente con particolare riferimento alla presenza in servizio del dirigente, alla obbligatorietà di fruizione delle ferie spettanti e alle assenze per malattia, anche al fine di dare generale diffusione ad alcuni chiarimenti ed indirizzi forniti dallo Scrivente in occasione di singole richieste e/o situazioni verificatesi.

• Va premesso, al riguardo, che l'art. 16 del CCNL del 10/04/1996 della separata area dirigenziale, prescrive al dirigente di assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo lavoro correlandoli, in modo flessibile, alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Tale norma, come è di chiara lettura, pur non individuando alcuna specifica modalità per la rilevazione delle presenze - nel rispetto del ruolo del dirigente caratterizzato da funzioni di supervisore e di coordinamento delle attività amministrative operative, oltreché da responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati - non esonera comunque i dirigenti dal garantire la propria presenza nel rispetto delle esigenze dell'ufficio assegnato e, conseguentemente, nell'interesse alla funzionalità ottimale dello stesso.

In proposito l'ARAN, con risposta del 04/12/2002 ad uno specifico quesito, ha precisato che è comunque data all'Amministrazione la possibilità di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze, anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell'erogazione della retribuzione di risultato.

In tale ottica, lo Scrivente ritiene necessario impartire direttive affinché le SS.LL. provvedano, con sistematicità e continuità, a registrare quotidianamente la propria presenza in servizio.

A tal fine, onde uniformare i sistemi di rilevazione e nel rispetto del principio di autoresponsabilizzazione del dirigente, è stata predisposta, in alternativa alla rilevazione elettronica tramite badge, una tabella di registrazione delle presenze - con il disegno seguente -

La SS.LL. pertanto, sono invitate a sottoscrivere giornalmente l'allegato modello, anche a prescrivere data fruizione dei buoni pasto, costituendo lo stesso il sistema generale di rilevazione delle presenze del personale dirigente. Lo stesso dovrà essere trasmesso mensilmente al Capo Area. Gli Avvocati Dirigenti lo trasmetteranno al Dirigente Coordinatore ed i Dirigenti degli Uffici di Staff alla Direzione Generale.

Inoltre, in aderenza agli obiettivi comportamentali che andranno a realizzare il nuovo sistema di direzione e di gestione, ed in primo luogo quello di costituire un modello di riferimento per i propri collaboratori, le SS.LL. dovranno fare in modo che la loro presenza in servizio vada a coprire, per almeno il 70%, la fascia oraria del personale comunale.

• Per ciò che concerne l'altra questione, attinente alla fruizione dei periodi di ferie, l'art. 17 del CCNL del 10/04/1996 qualifica le stesse come un diritto irrinunciabile e non surrogabile con un corrispondente riconoscimento economico. A tal fine, la norma prescrive che i periodi di ferie possano essere fruiti, per non pregiudicare le esigenze di servizio, anche frazionatamente e secondo una preventiva programmazione.

Proprio per contemperare il diritto soggettivo alle ferie con l'interesse pubblico alla continuità dell'ufficio, nel comma 11 dello stesso art. 17 (come sostituito dall'art. 3, comma 1, del CCNL del 12/02/2002) è stato previsto che in caso di indifferibili esigenze, di servizio o personali, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, queste dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

Va da sé, ovviamente, che l'assoluta indifferibilità deve trovare la propria causa e giustificazione in situazioni contingenti ben precise e significative, da portarsi a preventiva conoscenza dello Scrivente.

Pertanto, in assenza di motivazioni contrarie legate alla specificità del servizio, nel rispetto degli obiettivi comportamentali già citati al precedente punto, le SS.LL. procederanno alla preventiva programmazione dei periodi di ferie entro il primo semestre dell'anno di riferimento, assicurando che la maggior parte dei giorni complessivi (ove possibile l'85%) siano fruiti entro il 31 dicembre. Identica prescrizione dovrà essere seguita anche per i propri collaboratori, provvedendo ad assegnare i periodi di ferie nel rispetto dei suddetti criteri.

• Per ultimo, relativamente alla disciplina delle assenze per malattia, si rammenta che l'art. 20, comma 7, del CCNL del 10/04/1996 dispone che l'assenza sia comunicata tempestivamente all'amministrazione, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.

La norma, pur differente da quella corrispondente per il personale non dirigente, laddove non dà indicazione alcuna sui termini previsti per la presentazione della certificazione medica, non può che sottendere alla medesima logica di tempestività di comunicazione e di recapito della certificazione stessa, se non addirittura rafforzata dalla posizione e dal ruolo di responsabilità del dirigente, al fine di permettere una organizzazione del lavoro continua.

A conclusione della presente circolare, per tutto quanto non trattato relativamente agli istituti oggetto di esame, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente, nonché alle future direttive ed indirizzi che lo Scrivente riterrà opportuno diramare, anche a seguito di eventuali questioni interpretative di volta in volta rilevate.

11/04/2003
3.11.2003



COMUNE DI PALERMO

SETTORE _____

(Indirizzo) _____

Presenza in servizio del Dirigente (indicare l'Ufficio) _____ dott./d.ssa _____

Mese di _____ 200_

Giorno	Firma		Note
	Mattina	Pomeriggio	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			



MUNICIPIO DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Circolare

A tutti i Sigg.ri Dirigenti

E.p.c. Alle Organizzazioni Sindacali

CGIL-FP/ENTI LOCALI

CISL/FPS

UIL/FPL

DIRET.DIREL

CIDA

Prot. N 7721 DG

Dec. 08 DIC. 2002

LL.SS.

Oggetto: Richiamo per l'anno 2003 alle circolari esplicative n. 321 e n. 322 del 26/11/2002 e n. 345 del 29/11/2002 in materia di fruizione del congedo ordinario dei dirigenti e del personale dipendente

In applicazione dell'art.2109 del c.c. che stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'azienda e degli interessi del lavoratore ed in base ai principi di buona ed efficiente organizzazione, le ipotesi di rinvio ferie dovrebbero ad oggi rappresentare un'eccezione poiché l'Amministrazione comunale è tenuta ad attuare una adeguata programmazione annuale dei calendari feriali di tutto il personale, in modo da evitare ogni possibile disfunzione, procedendo ove necessario, in caso di inerzia o di resistenza dei dipendenti rispetto a tali piani, a fissare d'ufficio i periodi di fruizione delle ferie

Premesso quanto sopra, al fine di assicurare un corretto ed uniforme utilizzo nel corso del prossimo anno degli eventuali periodi di ferie residui relativi all'anno 2003. con la presente si richiamano all'attenzione delle SS.LL. le specifiche disposizioni previste dalle circolari in oggetto:

1 - Fruizione ferie residue 2003- Dirigenti

Ai sensi dell'art.8 del CCNL Area Dirigenza - Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo"

Da quanto sopra consegue che le ferie relative all'anno 2002 e rinviate al 2003, ove non dovessero essere godute entro il 31 dicembre 2003, si intenderanno decadute a tutti gli effetti.

Per quanto attiene invece agli eventuali residui relativi al 2003, Si invitano i Sig.ri Dirigenti Coordinatori e/o Responsabili di Uffici a far pervenire allo scrivente, entro il 22/12 p.v., le relative richieste di rinvio, opportunamente motivate, al fine di vagliarne le indifferibili esigenze di servizio o personali alla base, nonché apposito prospetto riportante i periodi di relativa fruizione nel corso del prossimo anno.

Analogamente i Sig.ri Dirigenti Coordinatori di Settore e/o Responsabili di Uffici Autonomi, nell'autorizzare il rinvio ferie ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, dovranno verificare la stretta osservanza delle indicazioni di cui sopra.

2 - Fruizione ferie residue 2003- Personale dipendente

Il Dirigente Responsabile della struttura c/o la quale il dipendente presta servizio, con specifico provvedimento motivato e compatibilmente con le esigenze di servizio, può consentire il rinvio delle ferie, per motivate esigenze di carattere personale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In tal caso si ricorda che - secondo quanto espresso dall'ARAN, il dipendente non ha, in linea di principio, l'onere di documentare alcunché, potendosi limitare a chiedere il rinvio per esigenze personali e pertanto in tal caso il Responsabile della struttura dovrà limitarsi a valutare la possibilità di accogliere la domanda in relazione alle esigenze di servizio.

Il Responsabile della struttura può autorizzare altresì - in caso di indifferibili esigenze di servizio - il rinvio delle ferie dell'anno in corso entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo. In tal caso - con riferimento al principio della irrinunciabilità delle ferie che esclude ogni corresponsione di compensi sostitutivi - il Responsabile della struttura è tenuto comunque ad assicurarne la fruizione entro il termine sopra indicando, ricorrendo anche a disporre ferie d'ufficio.

Per quanto sopra si invitano le SS.LL. a far pervenire allo scrivente entro il 22/12 p.v. - per ciascuna struttura interessata - apposito elenco riportante i nominativi dei dipendenti ai quali è stato autorizzato il rinvio delle ferie nel corso del 2004, con indicazione dei residui e relativa programmazione di fruizione.

Nell'evidenziare che la capacità di programmazione delle attività e delle relative scadenze - in quanto rientrante fra le capacità manageriali richieste al ruolo dirigenziale - costituisce elemento di valutazione, si confida nella più stretta osservanza di quanto richiamato con la presente circolare.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gaetano Lo Cicero



Comune di Palermo
Servizio
protocollo



Am. PAL
A00 01
Nr. 0750319
Data 20/11/2007

COMUNE DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ai Sigg. Dirigenti

e.p.c. Alla SISPI

OGGETTO: Giorni di congedo ordinario dei dirigenti anno 2006 -- Azzeramento d'ufficio --
Richiesta elenco nominativi.

Viste le precedenti disposizioni dello scrivente, con le quali viene stabilito che i giorni di congedo ordinario annuale devono essere goduti dai dirigenti di questa Amministrazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo, in considerazione di alcune richieste di proroga pervenute, si autorizza la fruizione delle ferie 2006 tassativamente entro il 31/12/07.

Si invita, pertanto, codesta Azienda che legge per conoscenza, ad azzerare d'ufficio le eventuali ferie residue al 31/12 p.v. e ad inviare al sottoscritto il prospetto relativo ai giorni di ferie residue dei dirigenti al 30 Giugno c.a., al fine della verifica sul raggiungimento degli obiettivi.

Si invita, altresì, codesta Azienda a trasmettere a questa Direzione Generale un prospetto, aggiornato alla data odierna, dei giorni di congedo relativi all'anno 2006, non ancora fruiti dai dipendenti di questa Amministrazione Comunale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. C. C. Lo Cicero

